



Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Ente Morale D.P.R. 19-3-1973 n. 462

Via Artisti 36 10124 Torino Tel. 011/8122327

Fax.011/8122595

Anfaa "1962-2006: da 44 anni dalla parte dei bambini"

Comunicato stampa **con preghiera di diffusione**

L'ADOZIONE MITE: una iniziativa allarmante del Tribunale per i minorenni di bari, mai autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura

Il **Consiglio Superiore della Magistratura**, contrariamente a quanto più volte scritto ed affermato dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari Franco Occhiogrosso, **non ha mai autorizzato la "sperimentazione" dell'adozione "mite"**.

Infatti, il Segretario generale del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, rispondendo il 23 maggio 2006 in merito alla «*Nota in data 7.10.2005 dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie relativa alla delibera consiliare del 2.7.2003 concernente l'istituzione del servizio per adozione mite*» ha segnalato che «*la Settima Commissione, nella seduta del 16.5.2006, con riferimento alla nota in oggetto indicata, ha deliberato di comunicare che il Consiglio non ha autorizzato la prassi giudiziaria per "l'adozione mite" presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, essendosi limitato a prendere atto della nota in data 6.5.2003 del Presidente di quel Tribunale con la quale veniva comunicato che era stata istituita "l'adozione mite", trattandosi, peraltro, di attività giurisdizionale e di interpretazione di norme giuridiche su cui il C.S.M. non ha alcuna competenza*».

Alleghiamo la lettera sopraccitata, in cui l'Anfaa ha brevemente riassunto i motivi per cui si è opposta e si oppone all'adozione "mite", che non solo svalorizza l'adozione legittimante ma rischia di sottrarre arbitrariamente i figli a genitori che pur mantengono con loro validi rapporti affettivi e di pregiudicare gravemente lo sviluppo dello stesso affidamento familiare.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

La presidente
DonataNovaMicucci

Torino, 4 luglio 2006



Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Ente Morale D.P.R. 19-3-1973 n. 462

Via Artisti 36 10124 Torino

Tel. 011/8122327

Fax. 011/8122595

Anfaa "1962-2005: da 43 anni dalla parte dei bambini"

Ill.mi

CARLO AZEGLIO CIAMPI

Presidente

Prof. VIRGINIO ROGNONI

Vice Presidente

Dott. MARVULLI NICOLA

Dott. FAVARA FRANCESCO

Prof. DI FEDERICO GIUSEPPE

Prof. BERLINGUER LUIGI

Avv. VENTURA SARNO MARIELLA

Avv. BUCCICO EMILIO NICOLA

Dott. ARBASINO PAOLO

Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO

Dott. SALME' GIUSEPPE

Prof. SPANGHER GIORGIO

Dott. STABILE CARMINE

Avv. MAROTTA ANTONIO

Dott. MAMMONE GIOVANNI

Avv. SCHIETROMA GIANFRANCO

Dott. SALVI GIOVANNI

Dott. PRIMICERIO LEONIDA

Dott. MARINI LUIGI

Dott. AGHINA ERNESTO

Dott. RIELLO LUIGI

Dott. MENDITTO FRANCESCO

Dott. CIVININI MARIA GIULIANA

Dott. MELIADO' GIUSEPPE

Dott. FICI GIUSEPPE

Dott. LO VOI FRANCESCO

Dott. TENAGLIA LANFRANCO MARIA

**Consiglio Superiore della
Magistratura**

Torino, 7 ottobre 2005

Intendiamo esprimere le vivissime preoccupazioni dell'Anfaa in merito alla delibera assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 2 luglio 2003 con cui ha deciso di «prendere atto della nota in data 6.5.2003 del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari avente ad oggetto: "Istituzione del servizio per adozione mite"».

Nella nota citata, il Presidente Franco Occhiogrosso informava il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura che «nei giorni scorsi è stato istituito presso questo Tribunale per i minorenni il servizio per l'adozione mite, del quale nella nota allegata vengono illustrati i profili più significativi» precisando quindi che «con specifica variazione tabellare è stata anche disciplinata la

distribuzione dei compiti tra i giudici. Segnalo quanto sopra a codesto On. Consiglio Superiore della Magistratura affinché ne voglia prendere atto».

La nuova procedura, presentata dal Tribunale per i minorenni di Bari come innovativa (v. ad es. la stessa aggettivazione di adozione "mite" che non trova riscontro nel nostro ordinamento) è ampiamente descritta nelle circolari dello stesso Tribunale per i minorenni, allegate alla nota del presidente Occhiogrosso sopra citata.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con la sua "presa d'atto", a nostro avviso, è andato ben oltre le proprie competenze istituzionali, prendendo atto e, quindi, di fatto, autorizzando il Tribunale per i minorenni di Bari a pronunciare l'adozione cosiddetta "mite" anche nei confronti di minori **non** dichiarati in situazione di adottabilità, mentre l'articolo 44, lettera d) della legge n. 184/1983 e s.m., consente l'adozione in casi particolari esclusivamente nei confronti dei minori *«quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo»*.

Poiché l'affidamento preadottivo può essere disposto dai Tribunali per i minorenni solamente nei confronti dei minori dichiarati adottabili, la pronuncia dell'adozione "mite" nei riguardi dei fanciulli **non** dichiarati adottabili, costituisce una sicura e gravissima violazione delle norme varate dal Parlamento a tutela dei minori *«privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi»* (articolo 8, comma 1 della legge suddetta) e non per sottrarre figli minorenni a nuclei familiari in difficoltà.

La "presa d'atto" del Consiglio Superiore della Magistratura è stata, in più sedi - a conferma di quanto segnalato - presentata e strumentalmente utilizzata come una autorizzazione ad una applicazione estensiva ed arbitraria del suddetto art. 44, lettera d). Significativo al riguardo quanto scritto nel «Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di adozione e affidamento» della Commissione parlamentare per l'infanzia, la quale, dopo aver sostenuto che *«suscita particolare interesse il modello attuato dal Tribunale per i minorenni di Bari, denominato "adozione mite"»*, ha precisato *«la sperimentazione è stata posta in essere a seguito di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura»* (cfr. Indagini conoscitive e documentazioni legislative n. 18, Atti parlamentari, XIV legislatura pag. 292). La stessa proposta di legge n. 5724 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione aperta e di adozione "mite" presentata dall'on. Bolognesi ed altri afferma che *«la sperimentazione citata è stata posta in essere a seguito di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura»*. Anche i mezzi di informazione ne danno comunicazione in questi termini: a titolo esemplificativo nell'articolo *«L'affido-infinito e l'adozione mite»* in Vita, del 16/9/2005 al riguardo si legge *«Da qui nasce la sperimentazione del tribunale barese autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura, che ha dato l'avvio a un numero significativo di "adozioni non legittimanti" di minori «in stato di semiabbandono permanente» ma non dichiarati in stato di adottabilità in quanto non privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Addirittura il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, nello stesso articolo, ha dichiarato che le adozioni miti vengono pronunciate «quando la famiglia d'origine, pur essendo incapace di rispondere alle esigenze educative del proprio figlio, non lo ha del tutto abbandonato e, anzi, mantiene con lui un rapporto affettivo significativo»*, il che significa sottrazione illegittima di minori ai loro congiunti in difficoltà.

L'Anfaa ricorda che l'applicazione del suddetto art. 44, lettera d), è stata prevista dal legislatore **unicamente come forma residuale**, per quei limitati casi in cui per un minore dichiarato adottabile, in quanto privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non sia possibile l'inserimento in una famiglia adottiva avente i requisiti previsti per l'adozione legittimante.

Quando esiste uno stato di adottabilità accertato sarebbe pericoloso utilizzare l'adozione in casi speciali al posto di quella legittimante, in quanto priva l'adottato dello status di figlio legittimo con tutte le conseguenze non solo giuridiche, che ciò comporta. Ricorrere all'adozione "mite" in questi casi significa ridare fiato ai legami di sangue, significa misconoscere il fondamentale ruolo educativo della famiglia adottiva e riconoscere una valenza formativo-affettiva a genitori d'origine che pur hanno lasciato il minore privo di ogni sostegno morale e materiale.

E' questo un altro duro colpo all'adozione intesa come genitorialità e filiazione vera e completa. Illuminante al proposito è quanto scritto da Franco Occhiogrosso in un suo articolo sull'adozione mite: *"L'adozione mite si pone nella prospettiva di superare, sia pur parzialmente, la filosofia di fondo che presiede all'adozione legittimante ed alla sua prospettiva di intendere l'adozione come "seconda nascita" del minore con cancellazione di ogni riferimento al suo passato"*.

Secondo l'Anfaa l'adozione rappresenta per il minore, in accertato stato di adottabilità, sì una "seconda nascita", che non cancella però la sua prima nascita e i suoi eventuali ricordi legati alla sua storia, ma non ne mantiene alcun legame giuridico.

D'altra parte è altrettanto pericoloso, a nostro avviso, ricorrere all'adozione nei casi particolari, quando il minore non versa in situazione di privazione di assistenza materiale e morale da parte dei suoi genitori. In questo caso lo strumento corretto da utilizzare per rispondere alle esigenze affettive di un bambino e di un ragazzo che ha una famiglia in difficoltà, è l'affidamento familiare. Il Tribunale per i minorenni di Bari la propone invece, come modalità da utilizzare nei casi di affidamenti a lungo termine. A nostro avviso questa è una soluzione inaccettabile e fuorviante.

Se il minore non si trova in stato di adottabilità, non è certamente corretto ricorrere ad adozioni più o meno miti, anche nei casi di affidamenti a lungo termine. Questo anche e soprattutto, per tutelare i diritti della famiglia di origine, che non deve essere espropriata del suo ruolo genitoriale, anche se per svolgerlo deve contare sull'aiuto di un'altra famiglia e degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari.

Se passasse il concetto che gli affidamenti a lungo termine (che sono la stragrande maggioranza degli affidamenti in corso) si possono trasformare in adozioni, anche se "miti", i genitori in difficoltà si sentirebbero traditi e, ancor meno di oggi, sarebbero disponibili all'affidamento, temendo di perdere i figli.

Non troviamo accettabile neppure la prassi avviata sempre dal Tribunale per i Minorenni di Bari che prevede la possibilità per gli aspiranti genitori adottivi di presentare la doppia domanda per l'adozione legittimante e per quella "mite". Le famiglie che hanno fatto domanda di adozione possono maturare una disponibilità all'affidamento e diventare – ed è quello che l'esperienza di tante famiglie Anfaa insegna – famiglie affidatarie, ma è necessario un lungo e diverso percorso di elaborazione delle proprie motivazioni prima di essere in grado di accogliere un bambino in affidamento familiare, affidamento che implica necessariamente rapporti con la sua famiglia d'origine.

Richiamiamo infine l'attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura sugli innumerevoli e gravi abusi verificatesi negli anni 1967-1983, periodo in cui coesistevano l'adozione speciale legittimante e l'adozione ordinaria, le cui finalità e strutture corrispondevano sostanzialmente alle norme previste per l'adozione mite.

Alla luce di quanto brevemente esposto (ulteriore contributo all'approfondimento è l'articolo "L'adozione mite: come svalorizzare la vera adozione" a firma di Francesco Santanera pubblicato sulla rivista *Prospettive assistenziali*, che alleghiamo), l'Anfaa chiede che il Consiglio Superiore della Magistratura si pronunci nuovamente in merito, - rettificando quanto a suo tempo deliberato - nell'ambito delle sue funzioni, funzioni che peraltro non contemplano la facoltà di autorizzare interpretazioni giuridiche innovative della normativa esistente.

Restando a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto esposto, porgo i migliori saluti

Donata Nova Micucci
Presidente Anfaa

Copia integrale

Al Presidente
dell'Associazione Nazionale
Famiglie Adottive e Affidatarie
Via Artisti, 36
10124 TORINO

Roma, 23/5/2006

Oggetto: Nota in data 7.10.2005 dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie relativa alla delibera consiliare del 2.7.2003 concernente l'istituzione del servizio per adozione mite.

Comunico che la Settima Commissione, nella seduta del 16.5.2006, con riferimento alla nota in oggetto indicata, ha deliberato di comunicare che il Consiglio non ha autorizzato la prassi giudiziaria per "l'adozione mite" presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, essendosi limitato a prendere atto della nota in data 6.5.2003 del Presidente di quel Tribunale con la quale veniva comunicato che era stata istituita "l'adozione mite", trattandosi, peraltro, di attività giurisdizionale e di interpretazione di norme giuridiche su cui il C.S.M. non ha alcuna competenza.

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
COMITATO DI PRESIDENZA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Donatella Ferranti)**